



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA**

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPA

in funzione di giudice delle pensioni *ex art. 151 c.g.c.*

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA N. 160/2024**

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **69365/C** del registro di segreteria, introdotto con ricorso, depositato in data 7 novembre 2023.

**AD ISTANZA DI**

**F.M. T.** (cod. fisc. OMISSIS), nata a OMISSIS e residente in Palermo nel OMISSIS, elettivamente domiciliata in Palermo nella via Empedocle Restivo n. 174 presso lo studio dell'avv. Salvatore Gentile Cinà (cod. fisc. GNTSVT53M10G273U), dal quale è rappresentata e difesa per mandato in calce al ricorso e che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176, co. 2 c.p.c., ha dichiarato di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni di rito all'indirizzo di posta elettronica certificata [salvatore.gentilecina@pec.it](mailto:salvatore.gentilecina@pec.it) ovvero, ancora, al numero di fax 091/516833.

**CONTRO**

**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Gramuglia (PEC: [avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it](mailto:avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it)) e dall'avv. Tiziana G. Norrito (PEC: [avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it](mailto:avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it)) ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo nella

Via M. Toselli n. 5.

**Visti** gli atti e i documenti della causa.

**Uditi**, nella pubblica udienza del 23 aprile 2024, l'avv. Salvatore Gentile

Cinà per la ricorrente e l'avv. Tiziana G. Norrito per l'INPS.

Ritenuto in

**FATTO**

**I.** Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la sig.ra F. adiva questa Corte per vedersi riconoscere il diritto alla riliquidazione della pensione e del trattamento di fine servizio (TFS), sulla base del rinnovo del CCNL di categoria 2016-2018.

La ricorrente rappresentava di essere *ex* dipendente del Comune di Palermo, di essere stata posta in quiescenza per dimissione volontarie con diritto a pensione anticipata, giusta determina n. 193 del 04/04/2016 del Comune di Palermo e di avere ricevuto dall'INPS l'atto n. PA OMISSIS con il quale le è stata conferita la pensione anticipata a decorrere dal 01/02/2017.

In data 03/12/2018 la sig.ra F.M. T., a mezzo patronato INAS CISL, presentava domanda all'INPS chiedendo la riliquidazione della propria pensione e del trattamento di fine servizio in virtù dei rinnovi contrattuali previsti dal Titolo VIII del CCNL di categoria del 2016 - 2018 (art. 64 e ss.).

Con diffide del 06/02/2023 e del 02/10/2023, inviate a mezzo PEC alla Direzione Provinciale di Palermo dell'INPS, veniva chiesta la riliquidazione della pensione e del trattamento di fine servizio.

La difesa attorea deduceva che la sig.ra F.M.T. aveva diritto ad avere riliquidata sia la pensione che il trattamento di fine servizio in virtù del rinnovo del CCNL del periodo 2016-2018 che, certamente, comporterebbe

per la stessa un aumento del rateo mensile della predetta pensione ed un introito supplementare del predetto TFS.

Nel ricorso venivano formulate le seguenti conclusioni:

- Ritenere e dichiarare che la sig.ra F. M. T. ha diritto ad ottenere la riliquidazione della propria pensione e del trattamento di fine servizio in virtù del rinnovo del CCNL di categoria 2016- 2018.

- Conseguentemente, condannare l'INPS a riliquidare alla sig.ra F.M.

Teresa la propria pensione ed in trattamento di fine servizio in virtù del rinnovo del CCNL di categoria 2016-2018, con decorrenza ed interessi come per legge.

- In via istruttoria, vista l'inerzia dell'Istituto previdenziale, in via subordinata, si chiedeva ammettersi CTU contabile al fine di quantificare gli aumenti contrattuali della pensione di cui gode la sig.ra F.M. T. nonché gli aumenti contrattuali del trattamento di fine servizio in virtù del rinnovo del CCNL di categoria 2016-2018, con decorrenza ed interessi come per legge.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore che ne ha fatto anticipo senza alcuna riscossione, oltre IVA e CPA.

**II.** Con decreto del 5 dicembre 2023 veniva fissata l'udienza di discussione per il 23 aprile 2024.

In data 6 dicembre 2023 parte ricorrente depositava prova dell'avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.

**III.** In data 28 marzo 2024 si costituiva in giudizio l'INPS chiedendo preliminarmente di dichiarare il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di riliquidazione del TFS e di dichiarare cessata la materia del

contendere in ordine alla domanda di riliquidazione della pensione, con ogni conseguenza sulle spese del giudizio.

Con riferimento all'eccezione del difetto di giurisdizione sulla domanda di riliquidazione del TFS l'Istituto deduceva tale materia non rientra nella giurisdizione pensionistica di questa Corte ma nella giurisdizione giudice del rapporto di lavoro che nella fattispecie è il giudice ordinario considerato che il TFS è un trattamento economico conclusivo del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A.

Con riferimento alla domanda di riliquidazione del trattamento con i benefici contrattuali relativi al biennio 2016/2018, l'Istituto rilevava che la pensione risultava essere stata riliquidata. A tal proposito veniva rappresentato che l'Amministrazione comunale di Palermo aveva proceduto alla variazione dei dati di ultimo miglio in data 12.07.2023 ed erano stati calcolati interessi dal 01.03.2017 con rivalsa sull'Amministrazione e che il pagamento era previsto nella rata del mese di marzo 2024.

**IV.** All'udienza del 23 aprile 2024 l'avvocato dell'INPS si riportava agli atti e chiedeva la decisione.

La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

## **DIRITTO**

**1.** Oggetto della controversia è un *petitum* complesso costituito dalla domanda della ricorrente, ex dipendente del Comune di Palermo in quiescenza dal 02.02.2017, di accertamento del diritto alla riliquidazione della pensione e del trattamento di fine servizio (TFS) da operarsi sulla base degli aumenti economici disposti a seguito del rinnovo del CCNL di

categoria 2016-2018 sottoscritto in data 21 maggio 2018.

2. In via pregiudiziale va scrutinata l'eccezione del difetto di giurisdizione

sollevata dall'INPS sulla domanda di riliquidazione del TFS.

Secondo costante giurisprudenza della Corte di cassazione la giurisdizione

pensionistica della Corte dei conti, *ex artt.* 13 e 62 R.D. 1214/1934, riguarda

la materia del diritto, della misura e della decorrenza delle pensioni

pubbliche e le altre materie ad essa strumentali (cfr., Cass. civ. SS.UU., *ex*

*multis*, n. 18076/2009, n. 17927/2013 e n. 26935/2014). Fra quest'ultime

sicuramente non è ricompresa quella del trattamento di fine servizio la cui

giurisdizione spetta al relativo giudice del rapporto di lavoro che nella

fattispecie è il giudice ordinario (cfr., Cass. civ. SS.UU., *ex multis*, n.

11849/2016, n. 25039/2013 e n. 10455/2008).

Il Trattamento di Fine Servizio (TFS) corrisponde a un trattamento

economico conclusivo del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A., non

soggetto quindi alla cognizione di questo Giudice (cfr. C. conti, *ex multis*,

Sez. giur. Reg. siciliana, sent. 879/2015; Sez. giur. Veneto, sent. n.

231/2015; Sez. giur. Piemonte, sent. 176/2015; Sez. giur. Lombardia, sent.

83/2017, Sez. giur. Lazio, sent. 573/2019).

Alla luce delle suddette considerazioni sulla domanda di riliquidazione del

TFS va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del

Giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro.

Con riferimento alla declinatoria di giurisdizione, gli effetti sostanziali e

processuali della domanda sono fatti salvi, ai sensi dell'art. 17, co. 2, c.g.c.,

qualora il processo venga riassunto dalla ricorrente innanzi alla sede

competente del Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro nel

termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato di questa sentenza.

**3.** Passando alla domanda di riliquidazione della pensione, in considerazione di quanto rappresentato concordemente dalle parti sul fatto che l'Amministrazione resistente ha provveduto a riconoscere quanto richiesto, liquidando anche gli arretrati dovuti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

La cessazione della materia del contendere è un istituto di estinzione del processo previsto espressamente soltanto da alcune disposizioni sul processo tributario (art. 46 D.lgs. n. 546 del 1992) e dal codice del processo amministrativo (art. 34 D.lgs. n. 104 del 2010), in quanto nei relativi giudizi la contestazione si sostanzia in modo prevalente nell'impugnativa di un provvedimento autoritativo, la cui rimozione in autotutela determina il venire meno dell'oggetto del contendere. Tale istituto, pur non essendo disciplinato né dal codice di giustizia contabile né dal codice di procedura civile, a seguito di elaborazione giurisprudenziale ha trovato ormai piena applicazione nell'ambito di tutti i giudizi in cui si esercita la giurisdizione della Corte dei conti così come nell'ambito dei giudizi civili.

La cessazione della materia del contendere rappresenta, infatti, una fattispecie di estinzione del processo, diversa da quelle espressamente disciplinate dal codice della giustizia contabile e dal codice di procedura civile come la rinuncia agli atti del processo, che si verifica a seguito di sopravvenuta soddisfazione del diritto esercitato e che può essere pronunciata in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, quando il fatto nuovo che determina l'integrale eliminazione della materia di lite sia successivo alla proposizione della domanda e sia stata ritualmente acquisita

al processo, ovvero risulti concordemente ammessa dalle parti (cfr., *ex plurimis*, Cass. civ., n. 7871/2019 e n. 22446/2016).

3. Nella fattispecie di cui è giudizio, come concordemente dedotto da entrambe le parti, l'INPS ha provveduto in via amministrativa a riconoscere al ricorrente il beneficio richiesto liquidando tutti gli arretrati dovuti e tale liquidazione e il successivo pagamento è stata ritenuta da parte ricorrente pienamente soddisfattiva.

Pertanto, è venuta meno *ex se* la ragione che rappresenta l'essenza stessa della controversia, in funzione del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio (cfr., C. conti, *ex plurimis*: Sez. giur. Calabria, sent. 433/2019, Sez. giur. Reg Siciliana, n. 924/2019, Sez. giur. Lombardia, sent. n. 779/2009; Sez. giur. Piemonte, sent. n. 76/2017).

Ne consegue che dev'essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

4. Le spese di lite vanno compensate integralmente considerato che l'INPS ha riliquidato tempestivamente la pensione della ricorrente con la "lavorazione" del 19 dicembre 2023, avendo l'Amministrazione datoriale comunicato la variazione dei dati di ultimo miglio soltanto in data 12 luglio 2023.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità previsto per il giudizio pensionistico dall'art. 10 L. 533/1973.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe,

- dichiara inammissibile la domanda di riliquidazione del TFS per difetto di

giurisdizione della Corte dei conti in favore del Giudice ordinario in

funzione di giudice del lavoro;

- dichiara per il resto la cessazione della materia del contendere;

- compensa integralmente le spese di lite fra le parti;

- nulla per le spese di giustizia

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 23 aprile 2024.

*Il Giudice*

Gaspare

Rappa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 25 aprile 2024

Publicata il 29 aprile 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)